DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Art. 2

Disposizioni in materia di collocamento ordinario

In luogo della preventiva richiesta di avviamento al lavoro alla sezione circoscrizionale per l'impiego, per le assunzioni effettuate avvalendosi della facolta' di richiesta nominativa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il datore di lavoro puo' effettuare, salvo quanto previsto al comma 2, secondo periodo, una comunicazione contenente l'indicazione del nominativo del lavoratore assunto, la data di assunzione, nonche' gli altri elementi richiesti dalla vigente normativa e la dichiarazione, sotto la sua responsabilita', di aver effettuato l'assunzione medesima in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La comunicazione alla sezione competente e' effettuata entro dieci giorni dall'assunzione. I datori di lavoro che non effettuano la comunicazione di cui al comma 1 nei termini prescritti sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore assunto. I datori di lavoro che assumono senza osservare l'obbligo di cui all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore riservatario non assunto e non possono avvalersi della comunicazione sostitutiva di cui al comma 1 per nuove assunzioni effettuate nei dodici mesi successivi. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al presente comma e' devoluto alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Al terzo comma, numero 6), dell'articolo 11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "con non piu' di tre dipendenti" sono sostituite con le seguenti: "con non piu' di quindici dipendenti"; al primo comma, secondo periodo, dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: "piu' di dieci dipendenti" sono sostituite con le seguenti: "piu' di quindici dipendenti".

Versione in vigore dal 2 giugno 1994, non più in vigore dal 1 agosto 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali
Estremi	Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-ripresa-delle-attivita-imprenditoriali-1994/art-2-disposizioni-in-materia-di-collocamento-ordinario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it